

Pianificazione e gestione del patrimonio nel passaggio generazionale

Profili giuridici

Rilevanza della pianificazione

- - Conservazione del patrimonio
- Incremento del patrimonio
- - Protezione del patrimonio
- - Trasferimento del patrimonio

Diritto civile e pianificazione

- Tutti gli atti di gestione e pianificazione sono atti disciplinati da norme
- Sono atti che interagiscono con il complessivo sistema di norme

Ruolo del consulente

- Punto di riferimento per il cliente
- Soggetto professionale
- Indicare il percorso più appropriato per raggiungere l'obiettivo indicato dal cliente

Le responsabilità del consulente

- Il consulente è un professionista legato da un rapporto contrattuale al cliente
- Art. 1175 c.c.: «Il debitore ed il creditore devono comportarsi secondo le regole della correttezza»
- Art. 1176, comma 2 c.c.: «Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata»
- Riflessi giuridici in tema di consulenza: obbligazione di mezzi o di risultato?

La responsabilità del consulente

- Art. 1218 c.c.: Responsabilità da inadempimento
- Risarcimento del danno
- Onere della prova: «...se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile»

Importanza della conoscenza degli istituti giuridici

- Corretta pianificazione
- Evitare rischi per il cliente
- Raggiungere gli obiettivi segnalati dal cliente con il minor aggravio economico (conservazione, protezione, incremento e trasferimento)
- Evitare di incorrere in responsabilità civile

Conoscere il proprio cliente

- Situazione personale (sposato/a, convivente, con figli)
- Situazione economico/patrimoniale (consistenza patrimoniale, vi sono creditori, è un imprenditore)
- Obiettivi da raggiungere

Saper consigliare il proprio cliente

- Conoscere gli istituti giuridici
- Conoscere i loro benefici ed i loro rischi
- Conoscere le possibili reciproche interferenze
- Aiutare il cliente nella scelta del percorso ottimale:
 - A) soluzione del caso concreto
 - B) emersione di un problema da risolvere

La famiglia

- Tutela costituzionale: art. 29 ss. cost.
- Matrimonio e suoi effetti: personali e patrimoniali
- Filiazione: riforma del diritto di famiglia e nessuna distinzione fra figli naturali e legittimi
- Creazione di vincoli successori (coniuge e figli)

Regime patrimoniale dei coniugi

- Comunione legale: regime di gestione ordinaria e straordinaria (beni mobili o immobili)
- Convenzione matrimoniale: le possibili deroghe
- Separazione dei beni

Il fondo patrimoniale

- Art. 167 ss. c.c.
- Costituzione (atto pubblico ed annotazione a margine dell'atto matrimoniale)
- Funzione del fondo patrimoniale
- Beni che possono ricadere nel fondo patrimoniale
- Effetti della creazione del fondo patrimoniale
- Temporaneità del fondo patrimoniale
- Possibile pregiudizio per terzi creditori?

Crisi della famiglia ed effetti patrimoniali

- Separazione: presupposti ed effetti patrimoniali
- Divorzio: presupposti e scioglimento degli effetti civili del matrimonio: conseguenze in ambito successorio

Convivenza *more uxorio*

- Rilevanza giuridica
- Rapporto giuridico più snello e disciplinato dall'autonomia
- Vi sono comunque conseguenze patrimoniali
- Non vi è la creazione di un vincolo successorio con il/la convivente
- Nessuna differenza relativamente ai figli

I patrimoni destinati

- Art. 2645 ter c.c.
- Separazione patrimoniale per finalità «meritevoli di tutela»
- Similitudini con fondo patrimoniale: separazione del patrimonio, non c'è passaggio di proprietà, inaggradiabile da creditori esterni
- Differenze rispetto al fondo patrimoniale: non è necessario il vincolo familiare, solo beni immobili o mobili registrati
- Può sostituire un fondo patrimoniale
- Lede i terzi creditori?

Negozi fiduciari

- Negozi fiduciari (fiduciante – fiduciario)
- fiducia germanistica (natura obbligatoria): società fiduciarie e società di gestione di fondi comuni di investimento
- Fiducia romanistica (carattere reale)
- Schermo fra titolare dei beni e terzi creditori

Trust

- Convenzione dell'Aja dell'1/7/1985 ratificata con l. 9/10/1989 n. 364
- Il settlor trasferisce al trustee uno o più beni perché li amministri in favore del beneficiary e ritrasferirli al settlor o al beneficiary
- Il settlor perde la possibilità di gestire i beni e di percepirne i frutti
- Segregazione del patrimonio: è patrimonio separato sia da quello del trustee che da quello del settlor

Donazione

- Atto di liberalità a titolo gratuito
- Può essere modalità di protezione del patrimonio
- Può essere modalità di anticipazione del passaggio generazionale
- Problema della forma
- Problema relativo ai rapporti con i terzi creditori

Contratto simulato

- La simulazione negoziale (1414 ss. c.c.)
- Contratto simulato (inefficace fra le parti) e contratto dissimulato (efficace fra le parti)
- Simulazione assoluta: funzione di sottrarre i beni ai creditori
- Simulazione relativa totale: sottrazione dei beni agli eredi e vantaggi fiscali
- Simulazione relativa parziale: vantaggi fiscali (frode)
- Problema: Azione di simulazione e regime probatorio (1417 c.c.)

Problema: tutela dei terzi creditori

- Garanzia patrimoniale generale: Art. 2740 c.c.
- Espropriazione ed esecuzione forzata sui beni del debitore: art. 2910 c.c.
- *Par condicio creditorum* e garanzie reali specifiche
- Pegno

Azione revocatoria

- Art. 2901 c.c.: presenza di un credito anche se litigioso
- Atti che ledono la garanzia generale (sia a titolo gratuito che a titolo oneroso)
- Azione revocatoria e simulazione
- Effetti

Le successioni per causa di morte

- Per legge: successione legittima; successione necessaria (chi sono i legittimari: cenni e rinvio)
- Per testamento: atto di ultima volontà del de cuius

Successione testamentaria

- Tipologie di testamento
- Atto mortis causa di pianificazione patrimoniale e di gestione del passaggio generazionale
- Principio della revocabilità
- Principio della libertà testamentaria: la libertà di testare non può subire vincoli

Divieto di patti successori

- Patti istitutivi (promette di nominare un soggetto erede o promette un lascito testamentario)
- Patti dispositivi (Il presunto erede dispone di beni che gli dovrebbero arrivare per successione)
- Patti rinunciativi (si rinuncia all'eredità prima della sua apertura)
- Sono tutti nulli.

Deroga al divieto di patti successori: i patti di famiglia

- Art. 768 bis ss. c.c.
- L'imprenditore trasferisce l'azienda o quote di partecipazione
- Funzione
- Partecipano tutti i legittimari
- Partecipa anche il coniuge (ma non può acquistare): tutela il passaggio generazionale
- Viene assegnata l'azienda o le quote ad uno dei legittimari che liquida gli altri per la loro «quota ereditaria»

Successione necessaria

- I legittimari
- Funzione della successione necessaria
- Impossibilità di apporre sulla quota legittima pesi e condizioni
- Distinzione del patrimonio del de cuius in due quote: quota disponibile e quota di legittima

Successione necessaria: calcolo dell'asse ereditario e computo della legittima

- Riunione fittizia: $\text{Relictum} + \text{donatum} - \text{debiti}$
- Calcolo della quota legittima in funzione della legge
- Verifica se la quota di legittima sia stata intaccata da disposizioni testamentarie o da donazioni

Tutela del legittimario

- Azione di riduzione: inefficacia delle disposizioni testamentarie o delle donazioni
- Azione di restituzione: il bene rientra nell'asse ereditario
- E se la donazione è stata simulata da una vendita?

Interconnessione degli atti di gestione e disposizione del patrimonio

- Analisi della situazione personale e patrimoniale del cliente
- Verifica degli obiettivi che lo stesso vuole raggiungere
- Individuazione degli istituti civilistici concretamente praticabili
- Individuazione, fra quelli, degli istituti civilistici astrattamente adatti
- Verifica della compatibilità degli istituti civilistici con le altre regole dell'ordinamento (atti inter vivos e mortis causa)
- Valutazione dei rischi/benefici connessi a quello specifico atto
- Consulenza mirata

GRAZIE

Avv. Giovanni Berti de Marinis